



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599



ORDINANZA

n. 147/2026 del 26/03/2026

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EPATITE A

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Latina, con nota protocollo n. 33592 del 24 marzo 2026, (prot. n. 12788 del Comune di Gaeta del 25 marzo 2026), ha disposto un rafforzamento delle misure di prevenzione e contenimento dell'epatite A alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, caratterizzata da un incremento dei casi di epatite A (HAV) nel territorio della Provincia richiamando la massima attenzione sulla necessità di intensificare e diffondere in maniera capillare le misure di prevenzione e contenimento del virus;

Vista la citata nota, con la quale la ASL ha specificato le caratteristiche del virus che di seguito si riportano:

- L'epatite A è una malattia infettiva a trasmissione oro-fecale, associata principalmente al consumo di acqua o alimenti contaminati e al contatto stretto con soggetti infetti;
- L'epatite A presenta un periodo di incubazione variabile, mediamente compreso tra 15 e 50 giorni.
- La malattia può manifestarsi con sintomi di diversa intensità, tra cui: febbre, malessere generale e stanchezza, nausea, vomito e inappetenza, dolore addominale, ittero, urine scure e feci chiare;
- L'infezione può decorrere in forma asintomatica, soprattutto nei bambini, favorendo la diffusione

Ordinanza N. 147/2026 del 26/03/2026

inconsapevole

del

virus.

Considerato che il controllo della diffusione si basa essenzialmente sul rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie e sulla tempestiva individuazione dei casi;

Considerato che emerge la necessità di adottare misure di tutela della salute della cittadinanza residente sul territorio comunale adottando misure urgenti e precauzionali a tutela della salute pubblica, recependo integralmente quanto proposto dall'ASL di Latina;

Visti:

- l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della Sanità pubblica;

- l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale: *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute garantito dall' art. 32 della Costituzione;

Dato atto che la presente Ordinanza non contiene misure contrastanti con le prescrizioni nazionali che viceversa contribuisce ad attuare nello specifico contesto della città di Gaeta

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

- a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare con consumo sul posto e di produzione destinato al consumo immediato, il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi;

RACCOMANDA

A tutti i cittadini, agli Istituti scolastici, ai Presidi sanitari, ai Centri di aggregazione socio-culturale e, in particolare, agli esercizi pubblici di somministrazione, le seguenti misure di prevenzione, come da

- **Igiene delle mani**
Lavare accuratamente e frequentemente le mani con acqua e sapone, in particolare dopo l'uso dei servizi igienici, prima della preparazione degli alimenti e prima dei pasti;
- **Sicurezza alimentare**
 - Consumare esclusivamente acqua potabile; lavare accuratamente frutta e verdura; evitare contaminazioni crociate durante la preparazione degli alimenti (separare alimenti crudi e cotti);
 - Comprare i prodotti alimentari presso esercizi autorizzati a garanzia della rintracciabilità e della sicurezza degli alimenti;
 - Evitare il consumo di alimenti crudi o poco cotti. In particolare i frutti di mare (cozze, vongole, ostriche, ecc.) devono essere acquistati in confezioni etichettate e provenire da stabilimenti riconosciuti e devono essere consumati dopo averli cotti continuando l'ebollizione per almeno 4 minuti con il coperchio chiuso. Dopo l'apertura delle valve scartare i frutti di mare rimasti chiusi. Si ricorda che la marinatura (limone/aceto) non è efficace contro il virus. Conservare i frutti di mare in frigorifero tra 0° e 4° C in una ciotola coperta da un panno umido (mai immersi nell'acqua) evitando il contatto con altri alimenti soprattutto con frutta e verdura da mangiare cruda. Inoltre porre attenzione al consumo dei frutti di bosco ben lavati e nel caso di surgelati solo previa cottura (bollitura a 100°C almeno 2 minuti);
- **Igiene ambientale**
Garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie negli ambienti domestici, scolastici e comunitari, con particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici di uso comune;
- **Vaccinazione**
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica garantisce la vaccinazione anti-HAV nei contatti stretti dei casi, nei soggetti a rischio, e per viaggiatori in zone endemiche;
- **Ambienti scolastici e collettivi**
Garantire il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie negli ambienti collettivi, fornire presidi per il lavaggio delle mani e i servizi igienici (sapone, carta, carta igienica, ecc);
- **Eventi pubblici**
Prestare particolare attenzione all'organizzazione di eventi pubblici, sagre e manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti, garantendo la sicurezza alimentare e la tracciabilità dei prodotti, con particolare riferimento ai prodotti ittici;
- **Ristorazione**
Sensibilizzare i gestori di attività di ristorazione al rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie.

INFORMA

- che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione distaccata di Latina in applicazione delle Leggi 6.12.1971 n. 1034 oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del

D.P.R. N. 119/171.G;

- che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera a quanto disposto con la presente Ordinanza sarà punito, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis.1 del TUEL

DISPONE

1. la vigenza della presente ordinanza fino all'acquisizione di valutazioni da parte dell'ASL di Latina sull'andamento dei casi di Epatite A;
2. il rafforzamento dei controlli da parte degli organi preposti;
3. la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web, all'Albo Pretorio on line e sui canali social del Comune;
4. di trasmettere la presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, alla:
 - Prefettura di Latina
 - Alla ASL LT- Servizio Igiene Pubblica
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Gaeta
 - Al Comando Polizia Locale di questo Comune
 - Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta.

IL SINDACO

CRISTIAN LECCESE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)